

**REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ACQUISTI DI SERVIZI,
FORNITURE E LAVORI**

- 1) Il presente Regolamento è approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Messina Social City n. 14 del 30 luglio -13 agosto 2021, cui si rinvia per il dettaglio; sono fatte salve le future modifiche ed integrazioni alla normativa ivi riportata le quali potranno eventualmente comportare aggiornamenti del presente Regolamento, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il presente regolamento recepisce quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4 e s.m.i., di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
- 3) Il valore stimato dell'appalto/fornitura è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, la Messina Social City, a tal fine presta molta attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
- 4) Nell'espletamento delle procedure semplificate bisogna agire sempre in aderenza ai seguenti principi:
 - al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

- ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- 5) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la Messina Social City può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.
- 6) Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto degli appositi regolamenti, ovvero quello contabile e quello relativo alla gestione della cassa economale, già adottati dalla Messina Social City, che tengono conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.
- 7) Il Direttore può deliberare autonomamente gli acquisti di servizi, forniture e lavori, ed approvare i relativi atti e schemi contrattuali, per importi di contratto inferiori ad euro 5.000,00; Per tali affidamenti (fino alla soglia dei 5.000,00 euro), come da giusto parere del Consiglio di Stato n. 1312/2019, è consentito derogare al principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determina a contrarre o in atto equivalente con la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la Messina Social City procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso
- 8) Il Consiglio di Amministrazione delibera gli acquisti di servizi, forniture e lavori, ed approva i relativi atti di gara e schemi contrattuali, per importi di contratto superiori ad euro 5.000,00, attenendosi

pedissequamente a quanto previsto dal par.4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro” delle linee guida n.4 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tutti gli acquisti di servizi, forniture e lavori, necessari al funzionamento dell’azienda, di importo inferiore ad euro 40.000,00 (al netto di IVA) possono essere affidati direttamente ad un operatore, previa negoziazione con quest’ultimo e formale espressione di giudizio di congruità del prezzo;

- 9) Tutti gli acquisti di servizi, forniture e lavori, necessari al funzionamento dell’azienda, di importo compreso tra euro 40.000,00 (al netto di IVA) ed euro 150.000,00 (al netto di IVA) possono essere affidati a fronte di gara previo invito ad almeno cinque operatori, ovvero ad un numero inferiore di operatori se non sussistono cinque soggetti idonei;
- 10) Per gli acquisti di servizi, forniture e lavori di importo superiore ad euro 150.000,00 (al netto di IVA) si applicano le procedure concorrenziali previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa.
- 11) Le soglie di cui ai precedenti tre articoli si intendono aggiornate automaticamente al variare della normativa vigente in materia di contratti pubblici, previa deliberazione di presa d’atto del Consiglio di Amministrazione.
- 12) Il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, nei limiti delle rispettive competenze di cui ai precedenti artt. 2 e 3, possono sempre esperire, previa propria deliberazione / determinazione, procedure caratterizzate da maggiore concorrenzialità rispetto a quelle previste nei precedenti articoli.
- 13) Se consentito o obbligatorio in base alla normativa vigente, l’Azienda Speciale Messina Social City può fare ricorso ad acquisti da CONSIP o MEPA o altre piattaforme del mercato elettronico previste dalla normativa stessa, anche in coordinamento con il Comune di Messina; i prezzi di cui alle piattaforme sopra richiamate possono o debbono essere di riferimento per le procedure di cui agli artt. 7, 8 e 9.
- 14) Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è individuato, per ogni procedura di acquisto, nel Direttore generale dell’Azienda Speciale Messina Social City fatta salva la facoltà di quest’ultimo di delegare proprie attribuzioni ad un Responsabile d’Area, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e dello statuto vigenti.
- 15) Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento; l’individuazione degli operatori ai fini delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 può avvenire facendo ricorso all’albo fornitori dell’Azienda, e / o ad altri specifici elenchi ufficiali, e / o ad indagine di mercato realizzata mediante pubblicazione di avviso esplorativo, e / o ad individuazione diretta da parte del RUP sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato. L’iscrizione all’albo fornitori e / o negli elenchi di cui sopra non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cui agli artt. 7 e 8.
- 16) Nella procedura di cui all’art.8:
L’Azienda predispone una lettera d’invito a formulare l’offerta contenente i seguenti elementi essenziali:
 - l’oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e importo massimo previsto con esclusione dell’IVA;

- il termine e le modalità di presentazione delle offerte;
- le garanzie eventualmente richieste al contraente;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- il criterio di aggiudicazione e, nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione con i relativi pesi ponderali;
- l'eventuale clausola che preveda di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- le modalità ed il termine di esecuzione della prestazione;
- le modalità e i termini di pagamento;
- le eventuali penalità;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente per la partecipazione agli appalti pubblici, nonché gli eventuali requisiti di capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto;
- il nominativo del responsabile del procedimento;
- ogni altra indicazione che si rendesse necessaria per la particolarità dell'acquisto;
- l'eventuale facoltà, per i contratti di fornitura di beni, di ricorrere ad aumenti e/o diminuzione nei limiti del 20% del contratto.

La lettera invito può essere inoltrata tramite qualsiasi modalità idonea ad ottenere riscontro dal ricevimento ivi compresi il telefax e la posta elettronica certificata. Nei casi di interventi d'urgenza e di somma urgenza è ammesso invito verbale con conferma scritta entro due giorni feriali successivi.

Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predisponde un capitolato d'oneri, al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

Il termine di ricevimento delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera invito. Nei casi di particolare urgenza detto termine non può essere inferiore a cinque giorni dalla spedizione della lettera invito con modalità telematiche (fax o posta elettronica certificata).

Le offerte e la documentazione allegata devono pervenire in plichi chiusi in modo da garantire la loro integrità e segretezza fino al momento della loro apertura da parte del seggio di gara o della commissione di gara di cui al capoverso successivo.

Nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara composto dal RUP e da due dipendenti dallo stesso individuati, dei quali uno confunzioni anche di segretario verbalizzante; delle operazioni del seggio di gara è redatto apposito verbale sintetico la cui sottoscrizione da parte dei componenti del seggio equivale ad aggiudicazione provvisoria.

Nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione di gara composta dal Direttore dell'Azienda e da due esperti, dallo stesso individuati preferibilmente tra i dipendenti della stessa, e comunque nel rispetto della normativa vigente. Il Direttore individua, inoltre, un dipendente cui assegnare le funzioni di segretario verbalizzante.

Nelle acquisizioni di servizi, forniture e lavori di cui all'art.7 non sussiste obbligo di costituzione né di

cauzione provvisoria né di cauzione definitiva, salvo che per il caso di convezione con cooperative sociali. Nelle acquisizioni, di cui all'art.8, per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la Messina Social City ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso la Messina Social City procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la Messina Social City, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

17) La procedura di cui all'art. 9 si applica, per importi inferiori ad euro 10.000,00:

- ai servizi legali, con particolare riguardo alle prestazioni legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, supporto al RUP in procedura di gara;
- servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- servizi di advisor tecnico, giuridico, amministrativo, finanziario, di assistenza, informazione e documentazione giuridico - amministrativa;
- prestazioni notarili;
- altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità delle risorse interne siano assenti o insufficienti, fatto salvo quanto oggi previsto dall'art.7 DLgs 165 / 2001 ed art.3, c.56 Legge 247 / 2007.